

DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2022
645/2022/R/GAS

APPROVAZIONE DELL'ISTANZA DI RETTIFICA DELLA PERCENTUALE DI CONSUMI E PERDITE, RELATIVA ALLA PROPOSTA TARIFFARIA 2023, PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL DELLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1229^a riunione del 29 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 474/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTRG 5PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 278/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 278/2022/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 474/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il quinto periodo di regolazione (RTRG 5PR GNL), in vigore dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023;
- l'articolo 9.5 della RTRG 5PR GNL prevede, "*in via eccezionale*", la possibilità di gestire nel corso dell'anno di riferimento tariffario, tramite la vendita o l'acquisto di

quantitativi di Gnl, previa autorizzazione dell’Autorità, eventuali scostamenti - non compatibili con le condizioni tecnico-operative del terminale - tra i quantitativi di Gnl prelevati dagli utenti attraverso l’applicazione del coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione e i quantitativi effettivamente necessari;

- con la deliberazione 278/2022/R/GAS l’Autorità ha approvato, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all’anno 2023;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 10 novembre 2022 (prot. Autorità A/57311 di pari data), ha presentato istanza di rettifica del coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione di cui all’articolo 23 della RTRG 5PR GNL, motivata da condizioni tecniche che hanno portato, nel corso del 2022, a un eccesso di Gnl rispetto a quanto stimato in sede di presentazione della proposta tariffaria per l’anno 2023; la società ha pertanto richiesto di ridurre, per l’anno 2023, il coefficiente Q_{CP} da 0,33%, come approvato con la deliberazione 278/2022/R/GAS, a 0,26%.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la revisione del corrispettivo avverrebbe prima dell’inizio dell’anno tariffario di riferimento (2023) e, pertanto, l’istanza dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., non ricadrebbe nella fattispecie disciplinata all’articolo 9.5 della RTRG 5PR GNL, motivata da condizioni di eccezionalità;
- la rettifica richiesta dalla società è a beneficio degli utenti del terminale, trattandosi di una riduzione del coefficiente applicato, in natura, ai volumi di Gnl scaricati al terminale;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. non beneficia del fattore di copertura dei ricavi di cui all’articolo 16 della RTRG 5PR GNL.

RITENUTO CHE:

- non vi siano elementi ostativi all’approvazione della rettifica richiesta dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- sia opportuno modificare il coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l., approvato per l’anno 2023 con deliberazione 278/2022/R/GAS, portandolo da 0,33% a 0,26%

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di rettifica del coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione di cui all'articolo 23 della RTRG 5PR GNL, relativo all'anno 2023, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
2. di modificare la Tabella 2 allegata alla deliberazione 278/2022/R/GAS, disponendo che il valore della voce "Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte dall'utente del terminale", attualmente pari a "0,33%", sia fissato a "0,26%";
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione modificata delle Tablelle allegate alla deliberazione 278/2022/R/GAS sul sito internet dell'Autorità.

29 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini